



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

COORDINATORE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Premesso che con proprio decreto 30 giugno 2020 ha dato disposizioni circa le modalità di svolgimento delle udienze dal 1 luglio 2020 in condizioni compatibili con le misure di contenimento della virosi Covid, e in particolare con riguardo alla situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha indicato che:

“l'Ufficio del Giudice di Pace, dovrà proseguire nell'applicazione dei criteri indicati nelle Linee guida di cui ai decreti nn. 76 e 78/2020 (ivi si era fatta una concreta valutazione delle possibilità di celebrazione di processi - necessariamente tutti in presenza - compatibili con la situazione logistica e con le misure di sicurezza e, pertanto, quelle disposizioni dovranno essere applicate anche dopo il 1° luglio 2020)”;

premessi che nel richiamato decreto n.76/2020 erano date le specifiche indicazioni riguardanti l'Ufficio del Giudice di pace di Milano; tra l'altro:

per il settore civile: le aule in cui è possibile garantire un adeguato distanziamento utilizzabili per le udienze civili sono otto (quattro al primo piano e quattro al secondo – numeri 118, 130, 131, 136, 207, 217, 218 e 219), una per ogni sezione. Ciò consente di prevedere una turnazione che coinvolge otto giudici (quattro per piano) dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 13,30, specificandosi un diverso orario di inizio: quattro Giudici di Pace inizieranno l'udienza alle ore 9,15 e altri quattro alle ore 11,30, con suddivisione di due per piano.

- Ogni giudice tratterà un massimo di 5 cause civili per ogni udienza, alle quali potranno essere aggiunte solo cause già rinviate per mancata comparizione delle parti ad una precedente udienza;
- nel fissare le cause da trattare nel periodo compreso fra il 9 giugno 2020 e il 31 luglio 2020 verrà data priorità alle cause con il numero di iscrizione a ruolo più risalente e alle cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione;
- le cause saranno fissate in orari distinti e distanziate almeno di mezz'ora l'una dall'altra, in modo da consentire l'uscita dall'Ufficio delle parti e dei difensori prima dell'accesso dei soggetti interessati alla causa successiva;
- le prime udienze di comparizione delle parti nelle cause di cognizione ordinaria e di opposizione a sanzione amministrative e le udienze istruttorie che richiedono la presenza di testimoni o di CTU saranno tutte rinviate o fissate dal giudice onorario a una data successiva al prossimo periodo feriale;
- i giudici terranno udienza unicamente nelle aule (stanze numeri 118, 130, 131, 136, 207, 217, 218 e 219) che consentono di garantire un distanziamento non inferiore ad un metro e mezzo fra le persone presenti; qualora verificchino che, per circostanze particolari, tale distanza non può essere rispettata sospendono l'udienza, con eventuale suo differimento a dopo il periodo feriale;
- durante il periodo dedicato all'udienza, l'aula dovrà essere continuamente areata, tenendo aperte le finestre e, se del caso, la porta; in aula dovranno essere presenti flaconi di disinfettante per le mani e per i piani di lavoro;
- i giudici, le parti e i difensori dovranno sempre indossare le mascherine protettive all'interno dei locali dell'ufficio e durante le udienze.



Per quanto concerne il settore penale, era disposto, tra l'altro: le udienze devono svolgersi nelle Aule al piano terra di ampie dimensioni che garantiscono un adeguato distanziamento di sicurezza, secondo il seguente schema:

si potranno celebrare esclusivamente:

- i processi di prima udienza con presenza dei soli difensori delle parti, al fine di concordare l'eventuale rinvio per favorire la conciliazione oppure la definizione a seguito di eventuale intervenuto accordo pre-udienza o a mezzo relativi difensori muniti di procura speciale;
 - i processi inerenti reati di cui agli artt. 10 bis - 14, c.1 bis - 14 c.5 ter e 14 c.5 quater T.U. Imm.ne (ad esclusione di quelli in cui si abbia certezza della volontà dell'imputato, libero o detenuto, di presentarsi in udienza);
 - i processi in corso in cui siano evidenti situazioni di improcedibilità già documentate e quelli ove l'istruttoria sia già conclusa e si debba procedere alla discussione e conclusioni in presenza dei soli difensori;
 - il numero massimo di processi da trattarsi per udienza è di otto;
 - i processi saranno chiamati in ordine di ruolo a distanza di 30 minuti uno dall'altro;
 - i giudici terranno udienza unicamente nelle due aule indicate, che consentono di garantire un distanziamento non inferiore ad un metro e mezzo fra le persone presenti; qualora verificchino che, per circostanze particolari, tale distanza non può essere rispettata sospenderanno l'udienza, con eventuale suo differimento a dopo il periodo feriale;
 - durante il periodo dedicato all'udienza, l'aula di udienza dovrà essere continuamente areata, tenendo aperte le finestre e, se del caso, la porta;
 - i giudici, le parti e i difensori dovranno sempre indossare le mascherine protettive all'interno dei locali dell'ufficio e durante le udienze; nelle aule di udienza devono esservi flaconi disinfettanti per le mani e per la pulizia dei piani di lavoro;
- le parti e gli avvocati non potranno entrare nel palazzo prima di dieci minuti dall'orario di fissazione dell'udienza; all'esito di ogni processo, gli avvocati e le parti si allontaneranno dall'aula immediatamente e dall'Ufficio tramite la porta secondaria verso Via Andreani.

Considerato che tali prescrizioni sono tuttora in vigore e devono trovare applicazione, permanendo le esigenze di sicurezza già ampiamente evidenziate e che è stato comunicato che, incongruamente, alcuni giudici di pace hanno invece fissato un numero di udienza assolutamente incompatibile con tali esigenze di contenimento;

P.Q.M.

richiama tutti i Giudici di Pace di Milano ad attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto della presidenza n. 76/2020, confermato nel decreto 30 giugno 2020 e di provvedere, quindi, se le udienze sono state articolate in maniera diversa, immediatamente alle necessarie modifiche.

Richiama altresì tutte le disposizioni indicate nel predetto decreto n. 76/2020 concernenti l'adozione delle misure cautelative antiviroso Covid. Si comunichi a tutti i Giudici di Pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi ai presidenti Roia, Gattari.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.


Si comunichi al Comandante Carabinieri - Reparto Servizio Magistratura presso Palazzo di Giustizia, Ten. Col. Carlo Sfactoria.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Milano, 8 settembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi

Handwritten signature of Roberto Bichi in black ink, consisting of stylized initials and a surname.